



SIULP

UNARMA

SINAFI

Segreterie Regionali FVG

Trieste, 08 ottobre 2025

Alla cortese attenzione

Segreterie Nazionali

SIULP - UNARMA – SINAFI

- R o m a -

Prot. 1/CONGIUNTE/2025

OGGETTO: Piattaforma contrattuale rivendicativa CCNL 2025/2027 - Indennità di Bilinguismo Comuni del Friuli Venezia Giulia ex DPR 12.9.2007 – Parità di trattamento – Pari dignità Lavoratori.

PREMESSA

Carissimi Segretari Nazionali con la presente cercheremo di lumeggiare una situazione che speriamo possa costituire la base per una piattaforma contrattuale rivendicativa dei diritti dei Colleghi che si basa su addentellati normativi solidi.

Una doverosa estensione di un diritto che già sussiste in capo ai Colleghi del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta; un'attuazione di norme cogenti che devono trovare piena applicazione anche in Friuli Venezia Giulia.

Alla fine, dopo un serio approfondimento ci siamo convinti di intraprendere questa battaglia che speriamo porti un tangibile riconoscimento economico ai Colleghi in possesso di una determinata competenza che va a beneficio dell'Amministrazione e di tutta la Collettività.

IL BILINGUISMO IN ALTO ADIGE



In Alto Adige e in Valle d'Aosta, l'indennità di bilinguismo è prevista da norme statali e regionali che definiscono la necessità del certificato linguistico, gli importi e le condizioni di erogazione.

Ora il collega in possesso di una determinata capacità, di una conoscenza che mette al servizio dell'Amministrazione e della Collettività in un territorio confinario, ad alta intensità di scambio dovrebbe, a nostro sommo avviso, percepire un corrispettivo.

Per il Friuli Venezia Giulia, la normativa che - all'inizio prevedeva la sola tutela dell'uso dello sloveno nelle Forze di Polizia, escludendone l'obbligatorietà - già ad origine illegittimamente sia per una questione di parità sostanziale che alberga nell'art. 3/2° della Costituzione – oggi si è molto evoluta ed arricchita di ulteriori testi che di tutta evidenza non possono non portare al giusto riconoscimento economico dei Colleghi in possesso dei requisiti.

In alto Adige la Legge 23 ottobre 1961 n. 1165 è il fondamento dell'indennità di “seconda lingua” per i dipendenti dello Stato, i magistrati e il personale non di leva delle forze armate, compresa la Polizia di Stato, che prestano servizio nella provincia di Bolzano o in uffici regionali di Trento.

Per chi supera l'esame di bilinguismo (attestato A-D) è prevista un'indennità mensile, cumulabile con altre indennità, ma non computabile ai fini pensionistici e sospesa quando il dipendente non è più assegnato in zona.

La legge 13 agosto 1980 n. 454 – Aggiorna gli importi della legge del 1961 e stabilisce che chi ha superato l'esame continua a percepire l'indennità anche se passa a un livello superiore, ma nella misura prevista per il livello al quale aveva sostenuto l'esame.

Il D.P.R. 26 luglio 1976 n. 752 (norme di attuazione dello Statuto speciale) – Precisa che l'indennità è legata al “grado” del certificato linguistico e non all'incarico; se il certificato posseduto è superiore a quello richiesto per l'accesso, l'indennità resta quella prevista per il grado d'accesso. Tale provvedimento è altresì richiamato in tutti i bandi concorsuali e da diritto a dei posti riservati a coloro i quali, sono in possesso del prescritto attestato.

Il D.P.R. 9 febbraio 2001 n. 140, art. 10 – Adegua gli importi dell'indennità per il personale in servizio in provincia di Bolzano o negli uffici con competenza regionale di Trento.



IL BILINGUISMO IN VALLE D'AOSTA

Mutatis mutandis l'indennità di conoscenza della lingua francese in Valle d'Aosta trova la sua legittimazione nel **D.P.C.M. 30 maggio 1988 n. 287** che stabilisce appunto l'indennità di bilinguismo per i dipendenti dello Stato e degli altri comparti pubblici in servizio presso uffici della Regione Valle d'Aosta.

Per ricevere l'indennità occorre superare un esame di francese con prove scritte e orali; l'indennità è suddivisa in quattro “fasce” secondo l'inquadramento professionale, non concorre alla pensione e non viene corrisposta se il dipendente è assegnato fuori regione.

La **Legge regionale 9 novembre 1988 n. 58** estende l'indennità al personale regionale. I dipendenti permanenti e temporanei che superano l'esame di conoscenza del francese ricevono un'indennità di bilinguismo, cumulabile con altre indennità, con importi adeguati ogni due anni. L'indennità viene sospesa quando il dipendente è assegnato fuori Valle d'Aosta o se il trattamento economico è sospeso.

Fin qui il quadro legislativo che permette ai Colleghi in Servizio in Alto Adige ed in Valle d'Aosta (in possesso del requisito) di percepire un emolumento correlato ad una capacità ultranece ovvero quella di saper comunicare nella lingua del Paese contiguo.

Un tangibile riconoscimento correlato al possesso di una capacità (la conoscenza della lingua) certificata, che giova all'Amministrazione, alla Collettività a tutto il sistema sicurezza in quanto, permette di abbattere i muri interposti alla rapida comunicazione, facilita le “transazioni di sicurezza”, lavora per migliorare la pace sociale, la coesione stessa della comunità stanziata che si declina in innumerevoli attività del quotidiano.

IL BILINGUISMO IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Per approdare ora alla nostra Regione, a nostro sommo avviso, le basi per estendere quello che noi percepiamo come un **DIRITTO** le rinveniamo nella **Legge 15 dicembre 1999 n. 482** la quale, riconosce e tutela le minoranze linguistiche storiche.

A questa base si è aggiunta la **Legge 23 febbraio 2001 n. 38** che disciplina la tutela della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia. L'art. 2 della prefata Legge infatti rubricato (Adesione ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie) prescrive che “1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti **principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992**: a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale; b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua; c) la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia; d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea”.

È di palmare evidenza che gli accordi internazionali e le pattuglie transfrontaliere italo-slovene di controllo e repressione dell'immigrazione illegale sono una solida e consolidata realtà locale. A tal proposito apriamo una breve parentesi afferente un’“uguaglianza sostanziale europea”.

Il CCNL della Polizia Slovena in corso di validità **Uradni list RS - 041/2012, Uredbeni del.pdf - Kolektivna pogodba za policiste** (contratto collettivo per i poliziotti sloveni) prevede un passaggio molto chiaro: «... dodatno presistemiziranih 200 delovnih mest, **na katerih se prejema dodatek za dvojezičnost za policiste, ki izpolnjujejo pogoji znanja jezika italijanske ali madžarske narodne skupnosti** in delajo na območjih, kjer se kot pogoj zahteva znanje tega jezika.». Questo significa che il contratto collettivo riconosce espressamente un'indennità (dodatek) per dvojezičnost, cioè per la conoscenza della lingua italiana (o ungherese), per i poliziotti che operano nelle zone dove la lingua è ufficiale.

Diventa dirimente per l'attribuzione dell'emolumento quanto previsto dall'art. 8 della legge Statale 38/2001 che, rubricato (Uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione) prescrive: "1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete; b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana".

2. **"Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto**, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza".

Da quanto precede è incontrovertibile che l'uso della lingua slovena nei procedimenti amministrativi è un fatto cogente; soprassediamo sull'esemplificare la miriade di situazioni in cui, tutti i Colleghi delle Forze di Polizia sono coinvolti in procedimenti amministrativi con i cittadini che utilizzano tale lingua in primis coperta da garanzie costituzionali.

Ancora in Friuli Venezia Giulia si rinvergono altresì le leggi regionali (L.R. 16/11/2007 n. 26 e L.R. 18/12/2007 n. 29) che promuovono l'uso del friulano, del tedesco e dello sloveno nella pubblica amministrazione e prevedono contributi e formazione per i dipendenti pubblici (e non solo).

Nel Capo III della LR. 26/2007 recante Uso della lingua slovena, all'art. 11 rubricato (Rapporti tra la Regione e i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena) si rinviene che 1. Nell'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 8 della legge 38/2001, i cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena possono rivolgersi all'Amministrazione regionale in lingua slovena, verbalmente o per iscritto, e hanno diritto di ottenere risposta, entro i termini previsti dalla normativa vigente, nella stessa lingua o in lingua italiana con allegato il testo in lingua slovena. 2. Al fine di garantire l'effettività del diritto di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale assicura la presenza di personale con conoscenza della lingua slovena negli uffici del Consiglio regionale, nonché nei propri uffici e in quelli degli enti da essa dipendenti, e istituisce, nelle zone centrali delle città di Trieste, Gorizia e Cividale, anche in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni, appositi uffici destinati alla comunicazione istituzionale e alla gestione delle relazioni con il pubblico, anche in lingua slovena. 3. Al fine di diffondere tra il proprio personale la conoscenza della lingua slovena, l'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di appositi corsi di formazione e aggiornamento professionale e ne favorisce la frequenza. 4. Gli uffici del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti comunicano, anche in lingua slovena, le informazioni dirette al pubblico, nonché quelle di specifico interesse per la minoranza e assicurano che le informazioni istituzionali e promozionali diffuse sul territorio regionale siano pubblicate anche sulla stampa periodica in lingua slovena. 5. I formulari e la modulistica per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge sono predisposti dagli uffici in forma bilingue, italiano e sloveno. 6. Nel territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 2, comma 2, le insegne e le indicazioni esposte al pubblico negli immobili sede di uffici e strutture operative della Regione sono corredate della traduzione in lingua slovena.

Sottolineiamo infine che i contratti collettivi del comparto enti locali in FVG prevedono un'indennità di bilinguismo per il personale che utilizza stabilmente la lingua slovena.

Pertanto in punto di uguaglianza sostanziale domestica con i dipendenti pubblici del comparto unico regionale enti locali **all'art. 82 CCRL 2002** rubricato – Bilinguismo è previsto che: *"Al personale in servizio negli enti in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è attribuita una indennità di bilinguismo. L'indennità spetta al personale che utilizza effettivamente la lingua della minoranza (slovena) nell'espletamento delle proprie mansioni"*.

Nella cornice regionale nel Comune di Duino-Aurisina / Devin-Nabrežina e nello specifico negli atti di costituzione del fondo del personale, si rileva la voce: “Indennità di bilinguismo (art. 82 CCRL 2002)” come quota finanziata e corrisposta ai dipendenti in servizio sul territorio comunale bilingue.

Mutatis mutandis lo stesso avviene nel Comune di San Dorligo della Valle / Ob ina Dolina; nei prospetti delle risorse decentrate figura esplicitamente l’elemento retributivo: “Indennità di bilinguismo (art. 82 CCRL 2002)” destinata al personale in servizio, in quanto ente localizzato in zona di tutela della minoranza linguistica slovena.



Molto si è fatto in termini di toponomastica, cartellonistica e informazioni ai cittadini. Molto si è fatto per i lavoratori degli enti locali, per i dipendenti dei Comuni, per i Poliziotti Sloveni. Ma per le Forze di Polizia Statali? Siamo forse Noi i figli di un Dio minore? Fino a qui il quadro legislativo che siamo riusciti a recuperare e che fornisce una solida base per approdare a quelle che saranno le conclusioni e le rivendicazioni che chiediamo di portare al tavolo negoziale 2025/2027.

Sul versante razionale, sostanziale, di equo trattamento vorremmo percorrere ancora alcuni ulteriori ragionamenti di buon senso, finalizzati a rafforzare la richiesta afferente il perché spetterebbe l’indennità di bilinguismo agli appartenenti alle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, ecc.) operanti a Trieste e negli altri 31 comuni tutelati dal D.P.R. 12 settembre 2007, n. 161, se in possesso dell’attestato di bilinguismo italiano-sloveno o se appartengono alla minoranza linguistica slovena.



1. Al primo punto avevamo già lumeggiato la parità di trattamento con le altre minoranze riconosciute (Alto Adige e Valle d’Aosta). In Alto Adige/Südtirol, è riconosciuta un’indennità di bilinguismo (italiano-tedesco) al personale delle forze dell’ordine con attestato di bilinguismo. Lo stesso vale in Valle d’Aosta per chi conosce l’italiano e il francese. La minoranza slovena è tutelata dalla Costituzione (ex art. 6) e dalla Legge 482/1999 e ss., quindi non riconoscere la stessa indennità creerebbe una discriminazione e la conseguente violazione del principio di uguaglianza sostanziale previsto dall’art. 3/2° della Carta dei Valori. Ciò come abbiamo visto si spiega altresì nei confronti del personale degli Enti locali domestici e dei Colleghi Sloveni.

2. D.P.R. 161/2007 e Legge 38/2001: riconoscimento ufficiale della lingua slovena Il D.P.R. 161/2007 attua la Legge 482/1999 e stabilisce che in 32 comuni del Friuli Venezia Giulia vi sia tutela della lingua slovena, anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. La Legge 38/2001, specifica per la minoranza slovena, rafforza il principio del bilinguismo istituzionale. Le forze dell’ordine sono pubblici ufficiali e devono essere in grado di comunicare con i cittadini anche nella lingua slovena, se richiesta.

3. Servizio pubblico in area bilingue significa uso funzionale della lingua slovena Gli agenti delle forze dell’ordine interagiscono con cittadini sloveni madrelingua, soprattutto nei comuni con forte presenza slovena (come San Dorligo/Dolina, Sgonico/Zgonik, Monrupino/Repentabor). Il codice penale e la procedura penale prevedono che i cittadini abbiano diritto di utilizzare la loro lingua nelle comunicazioni ufficiali con lo Stato, se tutelati. L’uso della lingua slovena da parte di un agente non è un fatto culturale, ma uno strumento operativo e funzionale al servizio.

4. Confine con la Slovenia significa necessità operativa di bilinguismo. Trieste e Gorizia sono zone di confine attivo: la costante cooperazione con la Polizia slovena (che come abbiamo visto riceve l’indennità se conosce l’italiano) richiede reciprocità linguistica. Il personale italiano che conosce lo sloveno è essenziale per la collaborazione transfrontaliera, per pattugliamenti misti, indagini comuni, gestione migratoria e sicurezza di confine (operazioni Schengen). Riconoscere l’indennità sarebbe in linea con gli accordi internazionali e la prassi europea.

5. Tutela della minoranza slovena e promozione dell’uso pubblico della lingua. L’art. 4 della Legge 482/1999 prevede che le pubbliche amministrazioni (comprese forze di polizia) favoriscano l’uso della lingua minoritaria nei territori tutelati. Il riconoscimento economico per l’uso dello sloveno sostiene la presenza effettiva della

lingua nella pubblica amministrazione. Non prevedere l'indennità disincentiva l'apprendimento della lingua e va contro lo spirito della legge.

6. Precedente europeo e giurisprudenza favorevole. In altri paesi UE (come Belgio, Finlandia, Spagna), gli agenti pubblici bilingui ricevono compensi o benefici se lavorano in aree dove è richiesta più di una lingua ufficiale. La Corte Costituzionale italiana ha più volte sottolineato la valenza operativa del bilinguismo, specialmente in Alto Adige (es. sentenze n. 15/1982, 28/1984).

7. Presenza significativa della comunità slovena. La comunità slovena in FVG conta decine di migliaia di cittadini. In vari comuni la percentuale supera il 30-40% della popolazione. È irragionevole pensare che lo sloveno non sia rilevante per il servizio pubblico in queste zone.

8. Esiste l'attestato di bilinguismo sloveno – va valorizzato come in Alto Adige si rilascia l'“attestato di bilinguismo” per italiano/tedesco, anche in FVG si può sostenere l'esame e certificare il bilinguismo italiano/sloveno (livelli A-B-C). Questo titolo deve essere valorizzato, premiato e riconosciuto economicamente come negli altri modelli regionali.

SUNTO – CONCLUSIONE - PETITUM

Carissimi ripercorriamo ora per sommi capi l'iter logico-giuridico che deve portare necessariamente ad aprire i cordoni della borsa capitolina e riconoscere il giusto ai Colleghi che si spendono da troppo tempo senza alcun tangibile corrispettivo.

Per attuare l'indennità di bilinguismo anche in FVG come in Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta è necessaria un'integrazione al CCNL del comparto difesa e sicurezza (per noi un accordo che confluirà nel DPR) che determini le condizioni per poterne fruire, riproducendo le condizioni previste per gli altri due casi: corso di lingua obbligatorio con esame finale, certificazione conoscenza linguistica nel profilo specifico dell'operatore.

Il diritto all'uso della lingua slovena è previsto dalla legge 38/2001, e ancor prima dalla l. 482/1999, esiste pure la legge regionale FVG 26/2007, redatta sullo schema di quella nazionale.

La l. 38/2001 all'art. 8 prevede il diritto dei cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena di comunicare con tutti le Autorità nella propria lingua, ricevendo risposta nella stessa. **Per gli organi di Polizia rientra in tale ambito anche tutta l'attività amministrativa**, tra cui certamente i controlli e le sanzioni di tale genere (p. es. stradali), oppure i contatti con gli Uffici da parte dei suddetti cittadini. Se un agente ferma una persona per identificarla o eleva una sanzione compie attività amministrativa e il cittadino appartenente alla minoranza linguistica ha diritto a comunicare con l'agente in sloveno, direttamente o tramite un interprete.

E' avvenuto già in diversi casi, in cui gli agenti hanno chiamato un interprete di lingua slovena per le comunicazioni di rito, anche in strada o negli Uffici. L'art. 8 non esclude gli organi di Polizia dall'uso della lingua slovena come specificato. Anche in sede penale l'interprete e la traduzione degli atti devono intervenire sin dal fermo ed esame da parte della P.G. (v. interpretazione art. 109 cpp) dopo la richiesta del cittadino.

Il DPR 12/09/2007 (in esecuzione dell'art. 4 l. 38/2001) determina il territorio dei 32 Comuni in cui si applicano in modo completo le norme dell'art. 8 della l. 38/2001, compreso il riordino degli Uffici pubblici per essere in grado di comunicare in lingua slovena con i cittadini che lo richiedano e ne hanno diritto.

A ben vedere tale diritto esisteva per il territorio della già provincia di Trieste sin dai tempi del Memorandum di Londra del 1954, norma internazionale, per cui di rango costituzionale, come le altre in base all'art. 1 l. 38/2001 e applicabile da allora, tant'è che in Prefettura a Trieste, sede del Commissario del Governo, è presente da allora un interprete di lingua slovena a disposizione degli Enti che lo richiedano sulla domanda dei cittadini che ne hanno diritto.

Vi è poi un ufficio statale a ciò dedicato, che però dispone di personale e orari limitati, per cui poco funzionale. Anche la Regione FVG ha istituito un proprio ufficio a supporto degli Enti locali presenti in Regione e compresi nella tabella del DPR del 2007.

Le norme a supporto dell'indennità di bilinguismo come lumeggiato in tutto quanto precede già esistono, è necessario applicare le modalità per darvi corso, attraverso un accordo sindacale collettivo per la nostra categoria.

Sperando di aver fornito una solida base di partenza per una futura rivendicazione contrattuale di assoluta civiltà giuridica e democratica, caldegiamo fortemente questa azione da inserire nella futura piattaforma da portare ai tavoli di confronto. Siamo convinti che tale riconoscimento trovi un allineamento di interesse tra i Colleghi che si vedrebbero compensati per un'attività che svolgono, l'Amministrazione che si

gioverebbe di una più rapida definizione di procedimenti, indagini, informazioni e la Collettività nei termini di una maggior coesione sociale assolutamente necessaria per un corretto vivere civile. Disponibili per ulteriori approfondimenti vi salutiamo fraternamente,

Il Segretario Regionale SIULP FVG
Fabrizio Maniago

per la Segreteria Regionale UNARMA FVG
Il Consigliere Regionale
Angelo Vella

Il Referente Regionale SINAFI FVG
Bartolomeo Cammarino